



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 22

Capofila Comune di Enna

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--|
| | | | | | | |
| Comune di Calascibetta | Comune di Catenanuova | Comune di Centuripe | Comune di Enna | Comune di Valguarnera | Comune di Villarosa | ASP ENNA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE |

Ufficio del Piano di Zona

AAAAAAAAAAAA

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso all'”accompagnamento a tempo” finalizzato all’inserimento lavorativo anche informa auto imprenditoriale – PON inclusione 3/2016

Art. 1

Finalità

1. Il Distretto Socio-sanitario D22, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con il PON inclusione – avviso 3/2016, come previsto dalla misura B.2.d progettuale “accompagnamento a tempo” finalizzato all’inserimento lavorativo anche in forma auto imprenditoriale, per sostenere la creazione di imprese e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che usufruiscono del beneficio R.E.I/R.D.C o in carico presso i Servizi Sociali territoriali;
2. Il presente Avviso, disciplina le modalità di candidatura delle istanze, le procedure di selezione ed erogazione del finanziamento, nonché di monitoraggio e controllo delle iniziative ammesse.
3. L’avviso è redatto in coerenza con linee guida avviso 3/2016, D. Lgs 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59”, DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300" e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 38, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., e che, per l’effetto, non ricade nel campo di applicazione dell’art. 111 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (Testo Unico Bancario) e ss.mm.

4. Con tale strumento il Distretto socio-sanitario D22 intende accompagnare i soggetti destinatari, a tempo finalizzato, all'inserimento lavorativo anche in forma auto imprenditoriale (tramite avvio di cooperative sociali o di imprese profit), tramite la concessione di un credito massimale pari a € 10.000,00 (diecimila).

Art. 2 **Soggetti destinatari**

1. Possono presentare domanda di accesso all'“accompagnamento a tempo” a valere sul Fondo PON inclusione – Avviso 3/2016 i soggetti beneficiari R.E.I./R.D.C. o in carico presso i Servizi Sociali territoriali, che intendano svolgere attività economica nella forma di impresa sociale ai sensi dell'art.1 del D. Lgs 112/2017 o di Ente di Terzo Settore ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 117/2017, in una delle forme di seguito indicate:
 - società di persone;
 - società cooperative;
 - società a responsabilità limitata;
 - società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis codice civile;
 - associazioni.
2. Alla data di inoltro della domanda, i soggetti proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in relazione alla tipologia di iniziativa da candidare:
 - la totalità dei soggetti proponenti (soci della costituenda società) che abbiano compiuto 18 anni e siano residenti nel Distretto Socio-sanitario D22 (Enna, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera, Villarosa);
 - la totalità dei soggetti proponenti che ricopriranno compiti nell'organo amministrativo della costituenda società, avendo in possesso i seguenti requisiti:
 - a. non siano sottoposti ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32-bis, 32-ter e 32-quater del codice penale;
 - b. non abbiano avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione;
3. Non possono presentare domanda i soggetti proponenti che hanno ottenuto agevolazioni sui precedenti Avvisi Pubblici per la erogazione di Microcrediti e che non siano in regola con il rimborso delle rate;
4. Possono beneficiare del presente avviso tutti i soggetti nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del D. Lgs n.159/2011, e rispetto ai quali non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. (rispetto alla normativa antimafia). Tale verifica è propedeutica all'erogazione del finanziamento.
5. L'unica locale in cui realizzare l'investimento deve essere ubicata nel Distretto Socio-sanitario D22. La verifica della disponibilità dell'immobile è propedeutica alla concessione del finanziamento.

Art. 3

Tipologie di iniziative e settori di attività

1. L'accesso all' "accompagnamento a tempo" potrà finanziare esclusivamente progetti connessi allo svolgimento di attività economica – così definite e previste dall'art.2 comma 1, nel rispetto delle quote e dei ruoli in fase di candidatura, così come previsto dall'art.2 comma 2. La sussistenza di tale requisito sarà verificato dal Soggetto Gestore in sede di istruttoria sulla base delle informazioni fornite nella domanda e nella documentazione allegata.
2. Le imprese sociali e gli Enti del Terzo Settore dovranno esercitare rispettivamente attività rientranti uno dei Codici di Attività ATECO ISTAT 2019 riportati mediante allegato al presente Avviso.
3. Sono escluse:
 - a. le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
 - b. le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case di gioco (ATECO 2019, sezione R divisione 92) e al pornografia;
 - c. le attività di commercio di armi e munizioni;
 - d. le attività del settore informatico direttamente e specificatamente connesse alle attività escluse, di cui ai precedenti punti.

Art. 4

Risorse finanziarie e requisiti di finanziamento

1. La dotazione finanziaria destinata all' "accompagnamento a tempo", a valere sul Fondo PON – Avviso 3/2016, è pari a complessivi € 60.000,00.
2. I finanziamenti concessi saranno erogati con le seguenti caratteristiche:
 - a. importo minimo: € 2.000,00 (duemila)
 - b. importo massimo: € 10.000,00 (diecimila)
 - c. spese per l'istruttoria: € 0,00 (zero)
 - d. commissioni di erogazione: € 0,00 (zero)
 - e. modalità di pagamento: tramite bonifico bancario

Art. 5

Spese ammissibili

1. Il finanziamento andrà a coprire i costi connessi alla realizzazione del programma ammesso che potrà comprendere sia spese per investimenti (materiali e immateriali) sia spese di funzionamento e gestione, connesse all'attività economica da realizzare;
2. Sono ritenute ammissibili le spese strettamente funzionali all'attività da esercitare, effettuate in data successiva alla presentazione della domanda di Microcredito;
3. Non sono ammissibili le seguenti spese relative a:

- a. acquisto di motoveicoli e automobili (ad eccezione dei veicoli commerciali);
 - b. interessi passivi e spese per leasing;
 - c. beni e servizi il cui pagamento deve essere effettuato in contanti o con altra modalità non tracciabile;
 - d. costi relativi e multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
 - e. interessi di mora;
 - f. ammortamenti;
 - g. consolidamento debiti bancari;
 - h. acquisto di beni di rappresentanza o ad uso promiscuo.
4. L'acquisto di beni usati è spesa ammissibile purché vengano rispettate, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n. 22 del 5/2/2018 le seguenti condizioni:
- a. il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso non ha beneficiato di un contributo pubblico di Microcredito;
 - b. il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale nuovo;
 - c. le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
5. Le spese ammissibili ai sensi del presente articolo sono considerate finanziabili a condizione che facciano parte di un programma d'investimento organico e funzionale, idoneo a conseguire gli obiettivi economici prefissati dal proponente, indicati in domanda. Qualora dalle verifiche si dovesse verificare la riduzione delle spese ammesse con delibera di concessione del Microcredito, sarà adottata la revoca parziale del finanziamento.
6. In caso di concessione del microcredito, il programma di investimento approvato comprensivo delle spese di gestione, non potrà essere modificato e/o rimodulato, se non previa autorizzazione da parte del Comune, che si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e congruità delle modifiche proposte anche in sede di verifica finale.

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande

1. La procedura di presentazione della domanda è a sportello. Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, di cui verrà data adeguata e tempestiva informazione sul sito del Distretto socio-sanitario (<http://www.distretto22.it/>).
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30/11/2019.
3. Il proponente è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
4. Ciascun proponente può presentare una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto delle precedenti candidature.
5. Non saranno considerate istruibili e saranno escluse le domande non candidate secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art.7

Documentazione richiesta

1. Alla domanda compilata va allegata la seguente documentazione:
 - a. documento di riconoscimento;
 - b. allegato A
 - c. copia dei preventivi di spesa dei beni d'investimento con indicazione delle caratteristiche tecniche degli stessi;
 - d. per le consulenze oltre ai preventivi, la documentazione dovrà essere corredata anche dai curriculum vitae dei professionisti da coinvolgere nell'attività;

Art. 8

Valutazione delle domande

1. Le domande saranno esaminate fino a concorrenza della dotazione finanziaria e fino al termine ultimo previsto in data 30/11/2019.
2. La valutazione delle domande prevede:
 - a. una verifica formale finalizzata a controllare:
 - la regolare sottoscrizione della domanda da parte del proponente;
 - presenza della documentazione di cui al precedente art.7;
 - la sussistenza dei requisiti di accoglibilità dei progetti, con riferimento alle tipologie di iniziative ed ai settori di attività di cui all'art.2;
 - che ciascun proponente abbia presentato una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto delle precedenti candidature.
 - b. una verifica di merito finalizzata:
 - alla valutazione di fattibilità economico finanziaria del progetto candidato mediante l'assegnazione dei punteggi di cui al successivo articolo, ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità;
 - all'ammissibilità delle spese previste nel progetto candidato;
 - alla determinazione dell'importo del microcredito concedibili, nel rispetto di quanto indicato al precedente art.4.
3. Saranno ammesse, nei limiti della dotazione finanziaria, le domande che superino sia la verifica formale che la verifica di merito.
4. I Comuni interessati, durante la verifica formale e di merito, potranno procedere a convocare il proponente e gli altri soggetti interessati al programma candidato al fine di approfondirne i contenuti. Inoltre si potranno richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni documentali nelle forme e modalità previste dalla legge. La mancata presentazione del proponente alla convocazione oppure la mancata produzione dei chiarimenti richiesti, entro il termine stabilito, determinerà la valutazione sulla base della documentazione originariamente presentata.
5. Le domande che non abbiano superato la verifica formale o di merito saranno dichiarate rispettivamente inaccoglibili e inammissibili, nel rispetto delle Legge 241/1990, dandone comunicazione al proponente nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Art. 9
Soglie minime di ammissibilità

1. A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio risultante dalla somma dei punti assegnati sulla base dei criteri indicati nelle tabelle di seguito riportate a seconda del caso che ricorre. La soglia minima da raggiungere è di 30/70 punti di cui almeno 20 punti riferiti alla “qualità del progetto candidato e redditività potenziale”.

| Criterio | Punteggio |
|---|-----------|
| Qualità del progetto candidato e redditività potenziale | |
| Aspetti caratterizzanti la proposta progettuale per il quale viene chiesto il finanziamento in riferimento ai servizi che si intendono avviare | Da 0 a 10 |
| Funzionalità e coerenza dell’investimento previsto rispetto al progetto candidato e cantierabilità dello stesso | Da 0 a 10 |
| Opportunità di mercato e prospettive di sviluppo, in riferimento ai servizi offerti e che si intendono offrire e all’area geografica servita | Da 0 a 10 |
| Coerenza e sostenibilità delle previsioni economico-finanziarie | Da 0 a 10 |
| Qualità dell’organizzazione | |
| Qualità, idoneità ed esperienza delle professionalità proposte nella creazione di una nuova attività economica (sarà valutata la coerenza tra il profilo del proponente e l’iniziativa candidata) | Da 0 a 10 |
| Innovazione e trasferibilità | |
| Aspetti innovativi dei prodotti/servizi offerti e replicabilità delle innovazioni proposte | Da 0 a 10 |
| Elementi economici e finanziari | |
| Economicità della proposta | Da 0 a 10 |
| Punteggio massimo | 70 |
| Punteggio minimo | 30 |

Art.10
Rendicontazione delle spese di investimento

2. Il destinatario dell’accesso all’”accompagnamento a tempo” deve ultimare l’investimento e avviare l’attività entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del microcredito, dandone comunicazione al Comune di appartenenza entro e non oltre i successivi 30 giorni, unitamente alla trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese di seguito elencate:
- a. fatture e altri documenti aventi eguale valore probatorio relative a tutte le spese sostenute;
 - b. estratto conto del conto corrente bancario (o postale) dedicato, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - c. con riferimento ai beni immateriali occorre presentare documentazione atta a dimostrare l’investimento effettuato. In particolare occorre presentare copia delle licenze, della certificazione

- acquisita, della documentazione probatoria del brevetto acquisito e delle relazioni dettagliate dei risultati ottenuti dalle consulenze;
- d. nel caso in cui il programma di investimento finanziato comprenda la realizzazione di opere murarie e assimilate ed altri interventi, occorre presentare documentazione attestante la fine dei lavori presentata alla Pubblica Amministrazione competente.
3. La comunicazione di ultimazione dell'investimento e di rendicontazione delle relative spese deve avvenire nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
 4. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa saranno effettuati mediante:
 - a. verifica documentale sui progetti che avranno comunicato l'ultimazione dell'investimento unitamente alla trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese;
 - b. sopralluogo presso la sede in cui è stato realizzato l'investimento.
 5. Nel corso dei controlli di cui ai precedenti commi saranno accertati anche il completamento, l'ammissibilità, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto a quanto previsto in domanda di ammissione. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle singole spese ammissibili e la conseguente rettifica e rideterminazione delle stesse.

Art. 11

Rendicontazione delle spese di funzionamento e gestione

1. Le spese di funzionamento e gestione possono essere attivate entro 4 mesi dalla data di erogazione del microcredito e devono essere rendicontate, nei successivi 30 giorni, allegando alla documentazione di spesa di seguito elencata:
 - a. fatture e altri documenti aventi eguale valore probatorio relative a tutte le spese sostenute;
 - b. estratto conto del conto corrente bancario (o postale) dedicato, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
2. La rendicontazione delle spese di funzionamento e gestione potrà avvenire anche in concomitanza con la rendicontazione delle spese di investimento di cui all'art.10 del presente Avviso.
3. La verifica delle spese di funzionamento e gestione sarà effettuata su tutte le domande ammesse a finanziamento e che avranno trasmesso la rendicontazione delle spese. Tale verifica potrà comportare l'eventuale decurtazione delle singole spese ammissibili e la conseguente rettifica e rideterminazione, con conseguente recupero delle risorse erogate e non utilizzate per le finalità previste.

Art. 12

Obblighi

1. Il Destinatario dell'accesso all'"accompagnamento a tempo" è obbligato a:
 - a. ultimare l'investimento e avviare l'attività entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione di microcredito, dandone comunicazione al Distretto D22, entro i successivi 30 giorni. I Comuni di riferimento, per motivate esigenze, su apposita richiesta del destinatario, possono differire tale termine;
 - b. effettuare la rendicontazione delle spese di investimento (art.10) e spese di funzionamento e gestione (art.11);

- c. richiedere l'autorizzazione nell'ipotesi di variazione sostanziale dei contenuti (tipologia di beni, modalità di esecuzione, etc) del progetto ammesso.
- d. in caso di autorizzazione alla variazione di cui alla precedente lettera c) del presente comma, a sottoscrivere la modifica del contratto di microcredito.
- e. produrre la documentazione prevista nel presente Avviso;
- f. restituire il finanziamento non utilizzato per le finalità prevista dal presente Avviso e indicate nel modulo di domanda e documentazione;
- g. assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche, da parte dei Comuni afferenti al Distretto socio-sanitario D22;
- h. conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al progetto ammesso a finanziamento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, fino a 3 anni successivi alla chiusura dell'Avviso 3/2016; la documentazione deve essere conservata sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali, nel rispetto della normativa nazionale in materia.

Art. 13

Decadenza, revoca e recupero delle somme erogate

1. Di seguito si riportano le ipotesi di adozione di provvedimenti di decadenza:
 - a. non veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi;
 - b. mancata produzione da parte del Destinatario della documentazione propedeutica alla delibera di concessione;
 - c. in caso di esito negativo della verifica della documentazione e/o della irregolarità contributiva;
2. Di seguito si riportano le ipotesi previste di revoca totale:
 - a. qualora il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità al microcredito, di cui si acquisisca conoscenza successivamente alla sua erogazione;
 - b. mancata sottoscrizione del contratto di microcredito;
 - c. mancata realizzazione dell'investimento ammesso, comprensivo delle eventuali variazioni e proroghe approvate;
 - d. mancata avvio dell'attività ammessa al finanziamento entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del microcredito, o entro il termine eventualmente differito con apposita autorizzazione del Comune;
 - e. nel caso di eventuali irregolarità sulle spese rendicontate accertate e segnalate dall'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza;
 - f. destinazioni del microcredito a finalità diverse rispetto a quelle contemplate nel progetto ammesso;
 - g. mancato rispetto della normativa antimafia;
3. Di seguito si riportano le ipotesi di revoca parziale:
 - a. in caso di investimento parziale completato e nel caso in cui lo stesso risulti organico e funzionale, l'investimento realizzato verrà ritenuto ammissibile e gli importi del finanziamento non utilizzati per le finalità previste saranno recuperati mediante una revoca parziale delle agevolazioni parti al suddetto importo non utilizzato, salvo eventuali conguagli con le spese di gestione così come previsto dal presente avviso;

- b. nel caso in cui le spese di gestione ammesse al finanziamento non vengano effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data di erogazione del microcredito;

Art. 14

Rimborso e mancato rimborso

1. La restituzione del credito potrà avvenire in unica soluzione, tramite bonifico bancario, o altra modalità tracciabile, indicando nella causale dello stesso il numero della pratica e il numero del microcredito a cui si riferisce;
2. Qualora il Destinatario non provveda al rimborso del microcredito, nei casi dovuti, il Comune potrà avviare le azioni legali per il recupero del credito.

Art. 15

Privacy

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di una graduatoria per l'eventuale successivo finanziamento del microcredito;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Distretto socio-sanitario D22;
- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati coinvolti a vario titolo con la procedura in essere;
- il trattamento dei dati è obbligatorio per la stesura della graduatoria, il diniego al trattamento comporterà il mancato inserimento nella graduatoria e la consequenziale esclusione.
- all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2009 "Codice in materia di dati personali".

Art. 16

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso, nonché le disposizioni in ordine agli obblighi di trasparenza di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il Coordinatore del Gruppo Piano

f.to Francesco Fiorello

Il Dirigente dell'Area

f.to Ing. Paolo Puleo